

Il presente Ordine del giorno è stato respinto dal Consiglio con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 22

Consiglieri votanti: 22

Favorevoli 2: i consiglieri Galli, Pellacani

Contrari 20: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Pacchioni, Poggi, Rocco, Scardozzi, Stella, Venturelli

Risultano assenti i consiglieri Arletti, Bussetti, Fantoni, Fasano, Montanini, Morandi, Morini, Rabboni, Santoro, Trande ed il Sindaco Muzzarelli.

“ Il Consiglio Comunale di Modena

Premesso che:

- Secondo l'art. 3, comma 1, della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
- Secondo l'art. 19 della Costituzione “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”;
- ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York, la discriminazione “sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”;
- la Dir. n. 2000/78/CE nel vietare discriminazioni fondate su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali Dir. n. 2000/43/CE nel vietare le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica prevede che: “L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime” e che “Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva”;
- ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”;
- secondo la Cassazione (Cass., Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 11590) costituisce anche un “sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore”;

- è pacifico, in seguito a una progressiva presa di coscienza delle possibili, molteplici manifestazioni e direzioni delle condotte discriminatorie o finalizzate a discriminare, che il concetto di discriminazione sia riferibile anche a gruppi contraddistinti non più solo dall'origine etnica, o razziale, o geografica, ma da altre connotazioni (es. religiosa, di genere, di età, di orientamento sessuale). I comportamenti discriminatori su base religiosa tendono ad avere, al loro interno, anche una radice etnica o razziale, a misura che la religione discriminata sia a sua volta caratterizzata, almeno nell'immaginario collettivo, da legami con l'appartenenza dei suoi fedeli a questa o a quella origine etnica (è il caso dell'ebraismo, ma anche dell'islamismo ma anche, con modalità differenziate, nel caso del cristianesimo).

Considerato che:

- dai quotidiani del 17 ottobre 2017 si apprende che, una bambina, unica italiana di una classe di 18 stranieri, è stata trasferita dalla scuola primaria Cittadella alla Anna Frank del Comprensivo 10;
- la mamma della bambina trasferita dichiara che la figlia “nell'altra scuola...veniva emarginata da tutti. La ragione? Ora posso dirlo chiaramente: perché è cattolica... In queste settimane abbiamo subito tutti una forte pressione. Me ne hanno dette di ogni. Sono persino stata offesa e minacciata da altri genitori, addirittura l'ultimo giorno mi sono venuti ad aspettare davanti alla Cittadella. Mia figlia è poi stata presa di mira da una compagna di classe. Ma ora è tutto finito”;
- simili offese, minacce, ed intimidazioni costituiscono una forma inaccettabile di discriminazione;
- che nessuna integrazione è possibile in classi nelle quali la presenza di bambini italiani è irrisoria o pressoché nulla;

auspica

- una maggiore attenzione nella formazione delle classi scolastiche in base ad un criterio di equilibrio delle diverse etnie, assicurando un'adeguata presenza di bambini italiani;
- una crescente attenzione verso il rischio di diffusione, anche in Italia e a Modena, di forme di discriminazione religiosa nei confronti dei cristiani;
- interventi di sensibilizzazione sulla libertà di religione e sulla tolleranza, in collaborazione in particolare con i rappresentanti della comunità islamica;

esprime

- la più ferma condanna verso ogni atto, fatto o comportamento offensivo, minaccioso intimidatorio e atteggiamento intollerante fondato su motivi di appartenenza religiosa, etnia e nazionalità;
- la propria solidarietà alla bambina, alla mamma ed ai famigliari delle stesse. ”””